



GUIDA PRATICA

SUCCESSIONI E TESTAMENTI





Prefazione alla Guida

L'Informazione è uno degli strumenti attraverso cui si agevola la vita quotidiana di ogni Cittadino ed un Cittadino informato è consapevole dei propri Diritti e , perché no, anche dei propri Obblighi.

Il Valore dell'informazione come Strumento di facilitazione rispetto al compimento di atti di natura burocratica che, come Cittadini, siamo chiamati a compiere, è la ragione per cui il Movimento Difesa del Cittadino-FVG, unitamente a Successioni FVG, presenta questo opuscolo che spiega in modo semplice ed efficace gli adempimenti che in qualità di Eredi, quindi di superstiti rispetto ad un Familiare che non c'è più, siamo comunque chiamati a porre in essere, seppur al momento di un evento che porta il nostro pensiero a considerazioni ben più elevate di quelle di natura fiscale.

Ecco quindi che l'opuscolo "Guida pratica – Successioni e Testamenti" costituisce uno Strumento per conoscere cosa fare ed a chi poter rivolgersi per un indispensabile Supporto per affrontare, senza paura di incorrere in errori, le pratiche burocratiche connesse al nostro essere Eredi.

Successioni FVG, con il suo team di esperti, nella piena condivisione degli ideali dell' associazionismo sociale sostenuti dal Movimento Difesa del Cittadino-FVG offrirà agli Associati al Movimento Tariffe ridotte per i Servizi offerti , come da apposita Convenzione, consultabile ai seguenti link :
*www.mdc.fvg.it - <http://fvg.difesadelcittadino.it>
www.successioni-fvg.it*

Il Presidente reg.le MDC FVG
(Raimondo Gabriele Englaro)

GUIDA PRATICA

Successioni e Testamenti

Questa guida pratica ha il compito di chiarire i primi dubbi che normalmente sorgono nel caso della scomparsa di un congiunto e illustra quali sono le formalità burocratiche e fiscali che siamo tenuti ad adempiere in tema di successione.

La guida è volutamente sintetica e non ha alcuna pretesa di esaurire le molteplici tematiche in materia di successioni ereditarie, è stata inoltre redatta sotto forma di domanda e risposta, cercando di intuire quali siano i dubbi più immediati e cercando di dare risposte nella maniera più semplice possibile.

■ Devo fare qualcosa dal punto di vista fiscale?

Se siete legati da un vincolo di parentela con la persona deceduta o ne siete il coniuge è possibile che siate tenuti a fare la denuncia di successione e a versare le relative imposte all'Erario proporzionalmente al valore dei beni ereditati.

Il medesimo obbligo potrebbe sussistere se siete stato nominato nell'eventuale testamento del defunto.

■ A chi spetta l'obbligo di fare la successione?

Nei casi in cui sussista l'obbligo di presentare la successione (ne parliamo nel punto successivo) l'obbligo spetta genericamente agli eredi e nel caso più comune ai parenti più "stretti" ed al coniuge superstite se vivente.

Il principio fondamentale è che i parenti più vicini escludono quelli più lontani.

Per brevità non elencheremo tutti i casi previsti dal Codice Civile ma evidenziamo qui i casi più comuni che, in assenza di testamento sono i seguenti:

- Coniuge ed 1 figlio : 1/2 ciascuno;
- Coniuge e più figli : 1/3 al coniuge e 2/3 divisi in parti uguali tra i figli;
- Solo figli: l'intero diviso in parti uguali;
- Solo coniuge: 2/3 al coniuge e in mancanza di figli o di testamento 1/3 ai fratelli del defunto se viventi;
- Solo fratelli: l'intero diviso in parti uguali;
- Solo i genitori: 1/2 ciascuno.

■ Devo fare la successione?

Ci sono diversi casi:

Proprietà immobiliari

Se la persona deceduta è proprietaria di beni immobili, gli eredi sono sempre tenuti a presentare la denuncia di successione, qualunque sia il valore degli immobili.

Per immobili si intendono sia fabbricati (con qualunque destinazione anche non residenziale), sia terreni (agricoli o edificabili).

Se il defunto possedeva anche denaro (conti correnti bancari o postali, libretti di risparmio ecc.) il totale va inserito nella dichiarazione di successione.

Se la persona deceduta aveva **solo patrimonio mobiliare** (cioè aveva dei rapporti con istituti bancari, Posta, o altri enti; per esempio le Coop emettono libretti di risparmio nominativo ai soci) si devono distinguere due ipotesi:



Più di €.100.000

Se il totale della somma posseduta dal defunto è superiore a €.100.000 gli eredi sono **sempre tenuti a presentare la denuncia di successione.**



Meno di €.100.000

Se il totale della somma posseduta dal defunto è inferiore a €.100.000 **e solo nel caso che gli eredi siano esclusivamente il coniuge o i parenti in linea retta**, cioè genitori, figli, nipoti (figli di un figlio) **NON** c'è l'obbligo di presentare la denuncia di successione.

Nel caso che tra gli eredi ci siano eredi diversi da quelli sopra citati (oltre cioè al coniuge o ai parenti in linea retta) l'obbligo di presentare la denuncia di successione permane per qualunque cifra.

Si ritiene utile sottolineare che per “somma posseduta” si intende il totale di **competenza del defunto**; se per esempio il conto corrente o il deposito titoli è cointestato con un altro nominativo, la somma posseduta dal defunto e' la metà del totale.

BOT, CCT,CTZ

Titoli di Stato

Le somme possedute dal defunto in titoli di stato (emessi e garantiti dallo Stato Italiano o da altri stati comunitari) quali ad esempio BOT, CCT, CTZ ed altre forme analoghe come Buoni Postali Fruttiferi, sono **esenti da imposte (per qualunque cifra)** e quindi tali somme **NON** vanno dichiarate nella denuncia di successione e **NON** si considerano ai fini sopra esposti.

Nota:

Verificate sul nostro sito eventuali novità in materia: www.succeSSIONI-fvg.it

Non si trasmettono agli eredi i diritti di uso, abitazione e usufrutto che si estinguono con la morte del titolare.

Nel caso dell'usufrutto o del diritto di abitazione va consegnata la voltura catastale per la cancellazione del diritto stesso.

■ Quali documenti servono per la successione?

Documentazione indispensabile:

- Fotocopia del certificato di morte;
- Fotocopia del certificato di famiglia storico;
- Fotocopia carta di identità e tesserino codice fiscale del defunto e di tutti gli eredi;

Documentazione solo se ricorre il caso:

1. In caso di patrimonio mobiliare: certificato/i sussistenza credito rilasciati da Banca e/o Posta;
 2. In caso di testamento: pubblicazione del testamento in copia conforme;
- Eventuale rinuncia all'eredità registrata;
 - Fotocopia delle visure catastali beni immobili (se a disposizione);
 - Eventuali atti notarili di acquisto dei beni immobili e di eventuali donazioni effettuate in vita;

■ Quanto devo pagare di imposte?

Se il vostro caso rientra tra quelli in cui è previsto l'obbligo di presentare la denuncia di successione, è **possibile** che dobbiate versare una certa somma di denaro all'Erario a titolo di imposte. **Quanto?** Non è possibile rispondere a questa domanda senza

verificare la situazione patrimoniale del defunto e aver individuato gli eredi, ma cerchiamo di fissare alcuni punti che possono rendervi l'idea.

Innanzitutto ci sono imposte che si pagano prima di consegnare la denuncia di successione all'Agenzia delle Entrate (imposte in autoliquidazione) ed imposte che invece liquiderà direttamente l'Agenzia stessa -se dovute- dopo aver esaminato la dichiarazione di successione. Le imposte da autoliquidarsi e cioè da pagare prima sono in sintesi la "ipotecaria" e la "catastale", quella eventualmente liquidata (cioè calcolata) dall'Agenzia delle Entrate è invece la "imposta "principale".

Le imposte ipotecarie e catastali si devono versare solo se ci sono immobili ed il loro importo è rispettivamente il 2% e l' 1% del valore degli immobili stessi ai fini fiscali (3% in totale).

Se l'eredità è composta solo da denaro **NON** si pagano imposte in autoliquidazione. Si pagherà solo l'imposta principale (calcolata dall'Agenzia delle Entrate) e solo per la parte non esente cioè imponibile.

Nei casi più comuni dove l'esenzione per l'imposta principale è molto alta (attualmente un milione di euro ciascuno per i figli ed il coniuge superstite) si dovrà versare solo l'ipotecaria e la catastale pari al 3% complessivamente.

Il valore degli immobili (valore fiscale) viene calcolato sulla base della rendita catastale moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda del tipo di immobile di cui si tratta.

■ Detrazioni Fiscali

E' molto importante ricordare che in molti casi ci si può avvalere di benefici fiscali tendenti ad abbassare le imposte e che per questo si devono autocertificare specifici requisiti previsti dalla Legge.

Il caso più tipico è il **beneficio fiscale “prima casa”**.

Tale possibilità comporta il pagamento della imposta ipotecaria e catastale “a tassa fissa” e cioè in ragione di €.200,00 per ciascuna delle due imposte (per un totale di €.400,00) anziché del 3%, per la casa per cui si chiede il beneficio e per le relative pertinenze, come ad esempio l'autorimessa, la cantina e la tettoia. Inoltre il beneficio spettante ad un erede si estende automaticamente a tutti gli altri eventuali eredi, sul medesimo immobile.

Sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi (Modello Unico o 730) gli importi delle **onoranze funebri** pagati in seguito al decesso di familiari compresi tra quelli previsti dall'articolo 433 del Codice Civile e di affidati o affiliati.

In particolare essi sono:

- il coniuge;
- i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- gli adottanti;

- i fratelli e le sorelle;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera.

L'importo detraibile, relativo a ciascun decesso, non può essere superiore a **€1.549,37** (3 milioni di lire). Il limite massimo detraibile si riferisce al singolo evento luttuoso e pertanto, se più familiari sostengono la spesa, questi possono detrarre la propria quota-parte sempre riferita a un ammontare detraibile complessivo di 1.549,37 euro: se la spesa viene sostenuta da più persone e la fattura è però rilasciata a una sola di queste, gli altri partecipanti alla spesa devono farsi rilasciare dall'intestatario una dichiarazione di ripartizione.

Ai fini della detraibilità fiscale si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche tutte quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. E' utile sottolineare che il diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza del nesso causale fra il decesso e la spesa, nel senso che non sono detraibili le somme pagate in previsione di un futuro decesso (la detrazione spetta soltanto se la spesa risponde a un criterio di attualità rispetto all'evento cui è finalizzata). Si è detto dell'importo massimo detraibile, che può essere superato, nello stesso anno, solo qualora si verificano più eventi luttuosi (per ciascuno dei quali vale sempre il limite detraibile di 1.549,37 euro).

Nota:

Al momento 01/09/2014 esiste una proposta di Legge per innal-

zare tale cifra da €.1.549,37 a €.10.000,00.

Verificate sul nostro sito: www.successioni-fvg.it

Per pagare le spese del servizio funebre (indipendentemente da successioni, testamento, ecc.) e se il defunto possedeva delle somme di denaro presso una qualunque banca, è necessario che i parenti più prossimi si rechino in banca e attestino di essere i legittimi e unici eredi attraverso una dichiarazione sostitutiva atto notorio, unita alla presentazione del certificato di morte e una copia delle spese funebri documentate; a seguire la banca può consentire il pagamento di tale somma.

■ Quanto tempo ho per presentare la successione?

Un anno dal momento della morte.

■ A chi si deve presentare la successione?

La denuncia di successione va presentata all'Agenzia delle Entrate competente in base all'ultima residenza del defunto. Normalmente si presenta all'ufficio della stessa Provincia dove era residente il defunto.

■ A chi mi posso rivolgere per fare la successione?

Trattandosi di un obbligo di natura fiscale, è possibile anche svol-

gere da soli tale incombenza ma in questo modo, se non si è aggiornati in materia, si rischia di incorrere in errori che potrebbero comportare sanzioni da parte dell'Erario.

Si ritiene utile chiarire che **non c'è la necessità** e tanto meno l'obbligo di rivolgersi ad un notaio per la denuncia di successione. Potete rivolgervi a qualsiasi professionista del settore oppure ai redattori di questa Guida. Trovate i recapiti in fondo, nell'ultima pagina.

■ E se c'è un testamento?

I casi più frequenti sono il testamento "olografo" ed il testamento pubblico.

Testamento olografo:

Per testamento olografo si intende un testamento redatto di pugno, datato e firmato dal testatore.

Può essere redatto su un qualunque foglio di carta ed affidato a persona di fiducia.

Questo tipo di testamento è perfettamente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico ma necessita di un passaggio preliminare per poter produrre gli effetti desiderati.

Dovete incaricare un Notaio per la cosiddetta "pubblicazione" del testamento.

Una volta registrato e pubblicato dal Notaio, il testamento verrà allegato alla dichiarazione di successione.

Testamento pubblico:

Il testamento pubblico è una dichiarazione di volontà affidata dal

testatore ad un Notaio con le forme previste dalla Legge e custodito presso l'archivio del Notaio stesso. Anche in questo caso, alla morte del testatore, il Notaio pubblicherà il testamento da lui custodito e una volta registrato il testamento verrà allegato alla dichiarazione di successione.

Qualunque ulteriore approfondimento sul tema comporterebbe la trattazione di argomenti che esulano dalla presente guida pratica.


■ **E se ho il dubbio che il defunto abbia contratto dei debiti?**

Si può accettare l'eredità con beneficio di inventario che consiste in una dichiarazione, in tal senso resa ad un notaio o al cancelliere del Tribunale competente rispetto al luogo di apertura della successione, con la quale si evita la confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede che altrimenti risponderebbe, con i propri beni, dei debiti gravanti sull'eredità.

I redattori di questa guida vi offrono la competenza e la professionalità ottenuta in molti anni di lavoro nel campo delle successioni.

*Per ulteriori informazioni potete inviarci una e-mail all'indirizzo **sucessioni.fvg@gmail.com** oppure telefonare al nostro ufficio di Via Manin 9 a Udine, tel. 0432-21035 per una **consulenza gratuita**.*

*Consultando il sito **www.sucessioni-fvg.it** verificherete i prezzi in vigore. Lo studio applicherà le tariffe come da Convenzione, potete verificare i prezzi consultando i link riportati nella prefazione.*





SUCCESSIONI F.V.G.

Udine Via Manin 9

Tel.0432/21035

Cell. 338/8172148

email:*successioni.fvg@gmail.com*

www.successioni-fvg.it

P.IVA 01587920305



PRESIDENZA REGIONALE

Via E.Morpurgo, 34 - Piano 6 - UDINE

SEGRETERIA REGIONALE

Viale Tricesimo, n.123 int.1 - 33100 Udine

Tel. 0432 490.180 r.a.- 0432 501.951

Fax.0432 1840.125 r.a.

Cell. 335 5830.536

email: *presidenza@mdc.fvg.it - segreteria@mdc.fvg.it - info@mdc.fvg.it*

Legalemail: *presidenza.mdc.fvg@pec.it - segreteria.mdc.fvg@pec.it*

www.mdc.fvg.it - http//fvg.difesadelcittadino.it